

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 151/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1997

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfaitariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1910/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1328/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine⁽⁵⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento

(CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁷⁾, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare relative alla domanda e al rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁹⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹¹⁾;

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1910/95 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
 (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
 (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
 (4) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
 (5) GU n. L 171 del 10. 7. 1996, pag. 9.

(6) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
 (7) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
 (8) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
 (9) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
 (10) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
 (11) GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.
 (12) GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 3.